

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 22/15/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con i ricorsi indicati in epigrafe El. Ri. ha impugnato due avvisi di liquidazione rispettivamente emessi per decadenza dal beneficio dell'aliquota IVA agevolata del 4% per l'acquisto della prima casa e delle relative pertinenze e per la decadenza dal beneficio dell'aliquota agevolata sul contratto di mutuo stipulato pur sempre per detto acquisto.

Attesa la connessione oggettiva e soggettiva i ricorsi sono stati riuniti.

All'esito della pubblica udienza, la Commissione decide come in dispositivo per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di decadenza formulata dalla ricorrente appare infondata alla luce di quanto risulta dalla ricevuta di ritorno del plico diretto alla Ri., plico che risulta spedito il 22 e non già il 27 aprile del 2011.

Nel merito non nega la ricorrente di avere acquistato assumendo, nella prospettiva di usufruire delle agevolazioni, formale impegno a trasferire la propria residenza nel Comune di Collio, ove gli immobili sono situati, entro diciotto mesi, e neppure nega di non aver rispettato tale impegno. Ella resiste, tuttavia, alla pretesa dell'ufficio invocando la forza maggiore che, a suo dire, le avrebbe impedito di dare seguito all'impegno e di trasferirsi a Collio così come, afferma, aveva deciso nel momento in cui aveva ritenuto di acquistare il compendio abitativo in questione. Dice, invero, la ricorrente, che, successivamente alla stipulazione dell'atto, situazioni morbose preesistenti ma di entità contenuta, si sarebbero aggravate al punto di sconsigliarle il trasferimento dalla residenza cittadina in Brescia nel Comune di Collio, piccolo paese della media Val Trompia alquanto distante dalla città e, dunque, di problematico recesso in caso di emergenza. Allega verbale della ASL che la giudicò invalida al 100% in data 8 gennaio 2009.

Si osserva: effettivamente il raffronto fra gli esiti di precedente verbale di visita collegiale in data 23 aprile 91 e quello più recente denotano un sicuro aggravamento delle patologie, il che è di tutta ovvietà ove si consideri che senectus ipsa morbus est e che l'antico adagio secondo cui il tempo sarebbe un gran medico può valere ove si tratti di lenire dispiaceri, non certo di superare situazioni di cronica riduzione della integrità fisica.

Tuttavia bisogna anche considerare che, proprio in ragione dell'età avanzata, l'odierna ricorrente ben poteva, alla data dell'ottobre 2006, non essere in grado di razionalmente valutare la possibilità che la propria salute, in prospettiva futura, non potesse che peggiorare e, magari, ottimisticamente pronosticare favorevole evoluzione dei propri mali e avventurarsi nell'assumere un impegno che avrebbe dovuto condurla, entro diciotto mesi, ad abbandonare gli agi di una collocazione metropolitana e trasferirsi in un ambiente bucolico quale quello della piccola comunità montana di Collio, in situazione alquanto isolata e con connesse problematicità di tempestivo recesso in ipotesi di urgente necessità di ricovero o assistenza.

Però, anche a tutto voler concedere, non si capisce in base a che la ricorrente, che comunque non si è poi trasferita a Collio, ne intende più trasferirvisi, pretenda tuttavia le sia riconfermato il beneficio di scontare aliquote ridotte in relazione all'acquisto di un compendio immobiliare che non ne costituisce né mai costituirà la prima casa.

Paghi, dunque, la ricorrente le imposte piene che avrebbe dovuto pagare già al tempo della formalizzazione della vendita e corrisponda gli interessi per il ritardato pagamento. La riconducibilità della mancata destinazione dell'acquisto al soddisfacimento di esigenze primarie quali quelle della prima casa, ad una vis cui resisti non potest potrà giovarle nella

sola prospettiva di assolverla dalle sanzioni alla luce di quanto dispone l'articolo 6 n. 5 del d.lgs.18 dicembre 1997 n. 472.

La parziale reciproca soccombenza induce la compensazione parziale delle spese in ragione della metà, poste le residue a carico della ricorrente nella misura, che si ritiene congrua, di € 600,00, su di una liquidazione di complessivi € 1.200,00 computata sulle cause riunite.

P.T.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, assolve la ricorrente dall'obbligo di corrispondere le sanzioni.

Conferma nel resto gli accertamenti impugnati e pone a carico della ricorrente la metà delle spese, pari ad € 600,00 su di una liquidazione di complessivi € 1.200,00.